



Istituto Nazionale di Statistica

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DI BASI DATI PER IL
2025-2026 NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA
“RILEVAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO TRAMITE ACQUISIZIONE
DEGLI SCANNER DATA” PER LA DURATA DI 24 MESI

CIG B30270ED1D

CONTRATTO



Istituto Nazionale di Statistica

Indice

Art. 1 - Norme regolatrici.....	3
Art. 2 - Oggetto	4
Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto, Direttore ISTAT dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di progetto della Società - Strutture tecniche ISTAT preposte all'indagine	4
Art. 4 - Durata e modifiche del Contratto in corso di esecuzione	5
Art. 5 - Importo contrattuale, revisione prezzi e anticipazione del prezzo	5
Art. 6 - Fatturazione e pagamenti.....	6
Art. 7 - Modalità e luogo di esecuzione della prestazione e ulteriori specifiche tecniche	8
Art. 8 - Subappalto.....	8
Art. 9 - CCNL.....	8
Art. 10 - Personale impiegato dall'Affidatario	8
Art. 11 - Tutele lavoristiche	9
Art. 12 - Garanzia definitiva	10
Art. 13 - Penali	11
Art. 14 - Risoluzione.....	11
Art. 15 - Recesso	13
Art. 16 - Forza maggiore	13
Art. 17 - Patto di Integrità.....	14
Art. 18 - Pantouflage-revolving doors	14
Art. 19 - Divieto di cessione del Contratto o cessione del credito.....	15
Art. 20 - Brevetti, diritti d'autore e manleva	15
Art. 21 - Responsabilità.....	16
Art. 22 - Obblighi di riservatezza	16
Art. 23 - Trattamento dei dati personali.....	17
Art. 24 - Nomina del responsabile del trattamento dei dati personali.....	17
Art. 25 - Foro di competenza	18
Art. 26 - Forma del Contratto e oneri fiscali	19



Istituto Nazionale di Statistica

CONTRATTO

Trattativa ASP - ID 4932352

Affidamento del servizio di acquisizione di Basi Dati per il 2025-2026 nell'ambito delle attività connesse alla "Rilevazione dei prezzi al consumo tramite acquisizione degli scanner data" per la durata di 24 mesi – CIG B30270ED1D

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, con sede legale in Roma, via Cesare Balbo n. 16, ed ivi elettivamente domiciliata ai fini del presente atto, codice fiscale n. 80111810588, partita IVA n. 02124831005, nella persona di Roberta Piagneri, in qualità di Direttore della Direzione Centrale amministrazione e patrimonio (DCAP), giusta i poteri conferitigli dal Presidente con deliberazione n. DOP/455/2025 del 27/02/2025 (di seguito per brevità anche "**Committente**" o "**ISTAT**")

E

la Società NielsenIQ Italy S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Via Tortona, n. 33 – CAP 20144, capitale sociale Euro 125.200,00 - P.IVA 11904200158, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dott. Enzo Antonio Paolo Oliviero Frasio, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione con atto di nomina del 01/01/2024 (di seguito per brevità anche "**Impresa**" o "**Affidatario**")

PREMESSO CHE

- a. con Determinazione n. 835/2024 del 13/12/2024, l'ISTAT ha indetto una procedura, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del Codice per affidamento diretto per il servizio di acquisizione di basi dati per il 2025-2026 nell'ambito delle attività connesse alla "Rilevazione dei prezzi al consumo tramite acquisizione degli scanner data" per la durata di 24 mesi;
- b. l'Affidatario è stato sottoposto con esito positivo alla verifica del possesso, ai sensi dell'art. 99 del Codice, dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- c. l'Affidatario conviene che il contenuto del presente Contratto e dei suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico/le Specifiche Tecniche, nonché il Disciplinare di affidamento e l'ulteriore documentazione della procedura, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- d. l'Affidatario ha presentato la documentazione necessaria ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Norme regolatrici

1. Le premesse al Contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto così come l'Offerta, il



Istituto Nazionale di Statistica

Capitolato Tecnico/le Specifiche Tecniche e le eventuali offerte migliorative proposte in sede di presentazione di offerta.

2. I termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 del Codice civile.
3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - I. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato in quanto compatibili;
 - II. dalle disposizioni del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*" (nel seguito denominato "*Codice*") e s.m.i. e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - III. da quanto disposto dalle "Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione", ove compatibili.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Contratto ha per oggetto il servizio relativo all'utilizzo di basi dati per il 2025-2026 nell'ambito delle attività connesse alla "Rilevazione dei prezzi al consumo tramite acquisizione degli scanner data" per la durata di 24 mesi, così come descritto nel Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche, nonché secondo le eventuali offerte migliorative proposte in sede di indagine di mercato/riciesta di preventivo/offerta dall'Affidatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non allegate, ai seguenti patti e condizioni.

Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto, Direttore ISTAT dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di progetto della Società - Strutture tecniche ISTAT preposte all'indagine

1. Il **Responsabile Unico del Progetto (RUP)** è il dott. Alessandro Brunetti, email albrunet@istat.it.
2. Il **Direttore ISTAT dell'Esecuzione del Contratto (DEC)** è la dott.ssa Stefania Fatello, email fatello@istat.it.
3. Il **Responsabile di Progetto per parte dell'Impresa** è il dott. Nicola De Carne, email nicola.decarne@nielseniq.com.
4. Le suddette figure, per quanto di rispettiva competenza, avranno il compito, tra l'altro, di concordare il piano dei lavori, coordinare le attività oggetto del servizio e di verificarne l'andamento fino al termine delle prestazioni contrattuali.
5. Tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti l'organizzazione e l'erogazione del servizio dovranno essere scambiate tra i Responsabili medesimi.
6. Per tutte le tematiche di carattere tecnico l'Impresa, previo accordo con il RUP/DEC, se nominato, dovrà rapportarsi con le sotto indicate strutture competenti dell'ISTAT:
 - Direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare (DCSW) del Dipartimento per le statistiche sociali e demografiche (DISD), Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma.



Istituto Nazionale di Statistica

Art. 4 - Durata e modifiche del Contratto in corso di esecuzione

1. Il servizio di cui all'art. 2 ha una durata pari a n. 24 (ventiquattro) mesi.
2. Il Contratto avrà decorrenza dalla data del verbale di inizio attività a cura del RUP/DEC, se nominato.
3. Il Contratto è sempre modificabile, ai sensi dell'art. 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) del Codice, nel rispetto delle clausole di rinegoziazione eventualmente contenute nel presente Contratto.
4. Le modifiche e le varianti al presente Contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice, oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
5. L'Affidatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ISTAT, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
6. Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dall'Affidatario se non sia stata approvata dall'ISTAT.
7. In nessun caso l'Affidatario potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 121 del Codice.

Art. 5 - Importo contrattuale, revisione prezzi e anticipazione del prezzo

1. L'importo contrattuale del servizio è pari ad € 367.600,00 (euroTrecentosessantasettemila-seicento/00), oltre IVA in misura di legge; non sono previsti costi di sicurezza derivanti da DUVRI.
2. L'importo contrattuale deve intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'affidamento, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi alle eventuali spese di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché ai connessi oneri assicurativi.
3. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del Contratto si verifichi una variazione del costo del servizio, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente in base all'indice dei prezzi alla Produzione dei servizi-PPS [631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web, pubblicato da Istat (di seguito "Indice di Riferimento").
4. L'anticipazione del prezzo contrattuale, calcolata sul valore del Contratto in misura pari al 20% (venti per cento), secondo quanto disposto dall'art. 125, comma 1 del Codice - se richiesta dall'Impresa - è corrisposta entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione ed è progressivamente recuperata dall'ISTAT nel corso dell'esecuzione mediante trattenute proporzionali ai singoli pagamenti in sede di liquidazione di ciascuna fattura.



Istituto Nazionale di Statistica

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 6 - Fatturazione e pagamenti

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale:
 - l'Impresa dovrà emettere fattura posticipata secondo il seguente avanzamento delle attività:
 - a. la prima tranche nel mese di luglio per i servizi rilasciati fino al mese di giugno di ciascun anno;
 - b. la seconda tranche nel mese di dicembre per i servizi rilasciati da luglio fino a novembre di ciascun anno;
 - c. la terza tranche nel mese di gennaio per i servizi rilasciati a dicembre di ciascun anno;
 - tutti i pagamenti saranno effettuati previa emissione dell'attestazione di regolare esecuzione / certificato di verifica di conformità dei servizi da parte del RUP/DEC, se nominato, e nulla osta da parte della competente struttura tecnica dell'ISTAT e avverranno dietro emissione di apposita regolare fattura elettronica;
 - l'Affidatario potrà emettere fattura secondo quanto specificato nei commi che seguono.
2. Prima di emettere fattura elettronica, nelle modalità successivamente descritte nel presente articolo, l'Impresa dovrà attenersi a quanto di seguito indicato:
 - a. entro 3 giorni dall'ultimazione di ciascuna prestazione fatturabile, l'Impresa dovrà trasmettere "un preavviso di fattura", tramite posta elettronica certificata (PEC: affariamministrativi@postacert.istat.it) alla DCAP-Servizio AST ed al RUP/DEC, se nominato, contenente la descrizione analitica delle prestazioni effettuate e la tranche di pagamento rispetto alle previsioni contrattuali con il relativo importo che verrà successivamente fatturato. Al preavviso dovrà essere allegato il verbale redatto in contraddittorio tra le parti;
 - b. entro i successivi 20 giorni dalla ricezione del predetto preavviso di fattura, il RUP/DEC, se nominato, dovrà avviare le attività di verifica di conformità delle prestazioni indicate nel preavviso di fattura e comunicarne formalmente l'esito alla DCAP-Servizio AST ed eventualmente al RUP;
 - c. entro i successivi 7 giorni dalla ricezione del suddetto esito della verifica, la DCAP-Servizio AST, salvo diverso avviso del RUP, per suo conto provvederà a comunicare via Posta Elettronica Certificata le risultanze all'Impresa che procederà all'emissione della fattura elettronica secondo le previsioni contrattuali. In caso di esito negativo, la Società non emetterà la fattura elettronica e si atterrà alle prescrizioni dell'ISTAT.
3. Una volta espletate tutte le attività sopra descritte, l'Impresa dovrà emettere regolare fattura in formato elettronico entro i successivi 5 giorni dalla comunicazione delle risultanze da parte della DCAP-Servizio AST, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 24 dicembre 2007 n. 44 e s. m. i. ed al Decreto Ministeriale n. 55 del 03 aprile 2013, nonché alle disposizioni di cui al



Istituto Nazionale di Statistica

Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, relative alle modalità operative.

4. L'Impresa dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura (formato .xml), come determinato dal predetto Decreto Ministeriale n. 55/2013, da inoltrare all'ISTAT tramite l'apposito Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice univoco (codice IPA) identificativo dell'ISTAT ed assegnato al Servizio Ragioneria, incaricato della trasmissione e ricezione di tutte le fatture in formato elettronico, reperibile sul sito web ufficiale www.indicepa.gov.it e di seguito riportato:

Servizio di Fatturazione Elettronica

Denominazione Ente:	Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT
Codice Univoco ufficio:	KJBNQY
Nome dell'ufficio:	Servizio Ragioneria
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	80111810588
Ultima data validaz. del c.f.:	07/07/2014
Data di avvio del servizio:	31/03/2015
Regione dell'ufficio:	Lazio
Provincia dell'ufficio:	RM
Comune dell'ufficio:	Roma
Indirizzo dell'ufficio:	Via Cesare Balbo, 16
Cap dell'ufficio:	00184

5. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione e la riconducibilità della fattura al presente Contratto, le fatture elettroniche emesse verso l'ISTAT dovranno **obbligatoriamente** riportare i seguenti riferimenti:
- il numero di Repertorio e la data del presente Contratto
 - il riferimento al competente Ufficio DCAP / Serv. AST
 - il Codice identificativo gara (CIG): B30270ED1D
 - la seguente prenotazione di budget 1100001499
 - l'oggetto della fattura
 - il periodo di riferimento della prestazione
 - la tranche di pagamento ed il relativo prezzo
 - l'indicazione dell'aliquota IVA. A tale proposito si fa presente che l'ISTAT applica lo *split payment*
6. Le fatture difformi da quanto esposto non potranno essere pagate. Qualora le fatture non riportino gli elementi sopra indicati l'ISTAT non risponderà del mancato rispetto del termine di pagamento di cui al successivo capoverso e nulla l'Impresa potrà pretendere per tale inosservanza.



Istituto Nazionale di Statistica

7. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica (previa acquisizione del DURC ed Agenzia Entrate Riscossione per fatture superiori ad €. 5.000,00 IVA esclusa), da parte del Servizio Programmazione, Bilancio e Contabilità (PBC, già Ragioneria) dell'ISTAT.
8. Qualora siano decorsi 30 giorni senza aver dato luogo al pagamento, il Sistema di Interscambio (Sdi) addebiterà automaticamente all'ISTAT gli interessi di mora per ciascun giorno in più di ritardo, salvo che l'Istituto dimostri che il ritardo nel pagamento è derivato da causa allo stesso non imputabile.
9. L'Impresa si impegna a riportare il suddetto codice CIG sui pagamenti posti in essere dalla stessa nei confronti degli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
10. Il pagamento di tutti gli importi contrattuali, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà effettuato esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancari e/o postali dedicati. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto.

Art. 7 - Modalità e luogo di esecuzione della prestazione e ulteriori specifiche tecniche

1. L'Affidatario è obbligato ad eseguire la prestazione contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di quanto indicato nel presente Atto, nel Capitolato Tecnico/Specifiche Tecniche o altra documentazione della procedura, nonché secondo le direttive impartite dal Committente.
2. L'Affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Committente per l'avvio dell'esecuzione del Contratto; qualora l'Affidatario non adempia, il Committente avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi del successivo articolo denominato "Risoluzione".

Art. 8 - Subappalto

1. L'Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna prestazione oggetto del Contratto.

Art. 9 - CCNL

L'Affidatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale: Terziario - Distribuzione e servizi – Codice alfanumerico: H011.

Art. 10 - Personale impiegato dall'Affidatario

1. L'Affidatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.



Istituto Nazionale di Statistica

2. L’Affidatario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l’Affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste, l’Affidatario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato secondo quanto eventualmente indicato nella documentazione della procedura.
4. È a carico dell’Affidatario l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, fornendo al Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati, manlevando e tenendo indenne il Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. L’Affidatario, inoltre, si impegna ad adottare ogni cautela al fine di evitare danni di qualsiasi natura materiali e immateriali, diretti e indiretti derivanti e/o connessi all’esecuzione del servizio di cui è responsabile, anche ai beni pubblici e privati.
6. L’Affidatario riconosce al Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dal Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso l’Affidatario si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione da parte della Committente con le modalità che lo stesso Committente riterrà più opportune a garantire la continuità del team di lavoro.

Art. 11 - Tutele lavoristiche

1. Ai sensi dell’allegato II.3 art.1 comma 4, l’Affidatario è tenuto a rispettare l’impegno di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni¹ necessarie per l’esecuzione del Contratto o per

¹ Calcolo della quota del 30 per cento

L’obbligo è finalizzato a garantire un incremento sia dei lavoratori giovani sia delle lavoratrici e pertanto la percentuale di incremento deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie.

Fatte salve le deroghe di cui al comma 7, va dunque, ad esempio, esclusa un’azienda che si impegna all’incremento del 30% componendolo con il 20% di giovani e il 10% di donne, salvo che queste percentuali non rispecchino i criteri per l’applicazione delle deroghe indicati di seguito.

Diversamente, invece, va, ad esempio, ammessa l’azienda che garantisce l’impegno con assunzioni che, sebbene nominalmente non superano la percentuale del 30%, garantiscono tuttavia il target con un numero inferiore di unità in tutto o in parte caratterizzate dal doppio requisito di genere ed età (30% di donne con meno di 36 anni oppure 20% di donne con meno di 36 anni, 10% di donne di almeno 36 anni e 10% di uomini con meno di 36 anni). In termini assoluti, ad esempio, l’aggiudicatario che assume 20 persone rispetterà le quote previste non solo nel caso in cui assuma 6 uomini con meno di 36 anni e 6 donne con almeno 36 anni, ma anche qualora assuma 6 donne con meno di 36 anni oppure 4 donne e 2 uomini con meno di 36 anni e 2 donne con almeno 36 anni.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 57, comma 2 bis del D.lgs. 36/2023 di cui all’allegato II.3 art.1 comma 4, le stazioni appaltanti e gli operatori economici faranno riferimento alle seguenti indicazioni:

1. in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l’arco temporale di esecuzione del contratto;
2. le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal d.lgs. n. 81/2015, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

CONTRATTO - SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DI BASI DATI PER IL 2025-2026 NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA “RILEVAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO TRAMITE ACQUISIZIONE DEGLI SCANNER DATA”



Istituto Nazionale di Statistica

la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile (minore di 36 anni) sia all'occupazione femminile, come da obbligo già assunto in sede di offerta.

L'Affidatario deve produrre, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto - salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordato con l'ISTAT uno schema di organizzazione che dia evidenza dell'entità del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto e le concrete modalità di applicazione della clausola relativa all'assunzione di giovani con età inferiore a 36 anni e donne, con particolare riferimento a inquadramento, trattamento economico e percorso formativo.

L'Affidatario deve, altresì, trasmettere idonea documentazione relativa ai contratti di lavoro stipulati in coerenza con quanto indicato al primo capoverso del presente comma.

Il rispetto del suddetto obbligo è oggetto di specifico controllo in sede di conformità da parte di ISTAT.

2. Ai sensi dell'allegato II.3 art.1 comma 1 del Codice, l'Affidatario ha trasmesso il rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al momento della presentazione dell'offerta, conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3. Ai sensi dell'allegato II.3 art.1 comma 3 del Codice, l'Affidatario, entro sei mesi dalla data di stipula del Contratto, produce ad ISTAT una *"Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità"* con la quale il Legale Rappresentante attesti l'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/99, illustrando eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'Affidatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. Le sanzioni derivanti dall'inadempimento ai predetti obblighi sono disciplinate dall'articolo rubricato "Penali" del presente Contratto.

Art. 12 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, l'Affidatario deposita garanzia definitiva resa ai sensi dell'art. 53, comma 4 e art. 117 del Codice, in favore dell'ISTAT, rilasciata da UniCredit S.p.A. mediante garanzia fideiussoria avente numero 460011844668, con scadenza alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione del Contratto e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato, del valore di € 18.380,00 (euroDiciottomila-

L'ultima parte del comma 4 prevede che l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% riguardi le assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.



Istituto Nazionale di Statistica

trecentottanta/00) pari al 5% del costo del servizio. Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 13 - Penali

1. Le penali sono calcolate in misura giornaliera pari:
 - a) allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a quanto previsto nell'art. 6. Qualora i ritardi si protrassero oltre il 30° (trentesimo) giorno, è facoltà dell'ISTAT rifiutare la fornitura, fatto salvo il risarcimento per i maggiori danni ricevuti. Non sarà soggetta a penale la mancata erogazione del servizio dovuta a causa di forza maggiore.
2. Le penali sono, inoltre, calcolate in misura giornaliera pari:
 - a) allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) nel caso di inosservanza di cui all'allegato II.3 art.1 comma 4 del Codice dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, secondo la gravità dell'inadempimento contestato, per ogni giorno di ritardo;
 - b) allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'allegato II.3 art.1 comma 3 del Codice (sei mesi dalla stipula del Contratto) nella produzione della Dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della Relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;
3. Le penali dovute non possono superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale.
4. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati all'Affidatario per iscritto dal RUP/DEC, se nominato.
5. L'Affidatario è, in ogni caso, tenuto a comunicare le proprie controdeduzioni al RUP/DEC, se nominato, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione, ai fini della valutazione da parte dell'ISTAT.
6. In caso di applicazione delle penali, l'ISTAT procede al recupero del relativo importo in sede di pagamento delle fatture, ovvero ad incamerare la cauzione, ove prevista, per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 14 - Risoluzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice per i casi di sospensione, l'ISTAT può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, ai sensi dell'art. 122 del Codice, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a. modifica sostanziale del Contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle



Istituto Nazionale di Statistica

modificazioni di cui all'art. 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lett. a) e b);

- c. l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. Altresì, l'ISTAT risolve il Contratto di appalto qualora:
- a. ove applicabile, sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011 "*Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione*" ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice.
3. Il presente Contratto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP/DEC, se nominato, quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l'Affidatario secondo quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato II.14. All'esito del procedimento, l'ISTAT, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto con atto scritto comunicato all'Affidatario.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del Contratto, il RUP/DEC, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'ISTAT risolve il Contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.
6. Nei casi di risoluzione del Contratto di cui ai commi 1, lett. c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Affidatario è determinato anche in relazione alla eventuale maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.
7. In ogni caso l'ISTAT, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con PEC, nel caso di mancata reintegrazione della cauzione, ove prevista, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ISTAT.
8. In caso di risoluzione del Contratto, l'Affidatario si impegna a fornire all'ISTAT tutta la



Istituto Nazionale di Statistica

documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Art. 15 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"*, l'ISTAT può recedere dal Contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Affidatario mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'allegato II.14 del Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'ISTAT mediante una formale comunicazione all'Affidatario da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'ISTAT prende in consegna i lavori, i servizi o le forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi eseguiti e dei beni consegnati.
3. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'ISTAT che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa ISTAT potrà, per giusta causa, recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario con PEC.
4. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al precedente comma, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 16 - Forza maggiore

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze (*"Eventi di Forza Maggiore"*), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento (*"la Parte Interessata"*) prova tutte le seguenti condizioni:
 - a. che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b. che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del Contratto;
 - c. che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 del Codice Civile, l'Affidatario non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'articolo denominato "Penali" e/o alla risoluzione del Contratto per inadempimento di cui all'articolo denominato "Risoluzione". Al fine di non incorrere in responsabilità, l'Affidatario avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente



Istituto Nazionale di Statistica

articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

3. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, l'Affidatario sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 6, del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo all'Affidatario comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
4. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo denominato "Recesso".
5. Qualora l'evento di Forza Maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo denominato "Recesso".

Art. 17 - Patto di Integrità

1. Il personale dell'ISTAT, impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure del presente affidamento e nel controllo dell'esecuzione del relativo Contratto stipulato, è consapevole del Patto di Integrità, il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste a suo carico in caso di mancato rispetto di esso.
2. L'Affidatario si obbliga ad osservare quanto sottoscritto nell'appendice denominata "*Patto di Integrità*" allegata al presente Contratto ed accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti, potranno essere applicate le sanzioni ivi previste, secondo la gravità della violazione accertata.
3. L'Affidatario si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ISTAT, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il Contratto.

Art. 18 - Pantouflage-revolving doors

1. L'Affidatario si obbliga ad osservare il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 in materia di *pantouflage-revolving doors*, nonché il "*Codice di comportamento dei*



Istituto Nazionale di Statistica

dipendenti dell'ISTAT" consultabile sul sito web dell'ISTAT nella sezione: Amministrazione Trasparente.

2. La violazione del citato art. 53, comma 16-ter determina la nullità del presente Contratto e l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 19 - Divieto di cessione del Contratto o cessione del credito

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice per quanto applicabile.
2. L'Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all'Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 20 - Brevetti, diritti d'autore e manleva

1. La Committente acquisisce il diritto di utilizzazione di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente Contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto.
2. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. L'Impresa, pertanto, si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti il servizio oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
4. Qualora venga promossa nei confronti della Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
5. La Committente si impegna a informare prontamente per iscritto all'Affidatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la



Istituto Nazionale di Statistica

facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.

6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 21 - Responsabilità

1. L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Affidatario stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in esecuzione della prestazione oggetto del presente Contratto, salvo che i danni siano imputabili a cause di forza maggiore o a colpa dell'Amministrazione.
2. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 1229 c.c., la responsabilità per danni diretti dell'Affidatario, per eventuali inadempimenti nell'esecuzione del Contratto, è limitata ad un importo massimo pari al valore complessivo dell'appalto.
3. L'Affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'ISTAT da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative, direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente Contratto.

Art. 22 - Obblighi di riservatezza

1. L'Affidatario ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del Contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni e i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il Contratto.



Istituto Nazionale di Statistica

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

1. L'Affidatario dichiara di aver ricevuto in fase di partecipazione alla procedura e, dunque, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'allegato denominato *"Informativa sul trattamento dei dati personali"*.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Affidatario, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda:
 - prende atto ed acconsente a quanto indicato nella predetta *"Informativa sul trattamento dei dati personali"* anche con riferimento alla pubblicazione e diffusione degli stessi;
 - si impegna a svolgere il trattamento dei dati personali come sopra definito e inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte;
3. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove l'Affidatario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, si applicano le disposizioni previste dall'articolo *"Nomina responsabile trattamento dati personali"*.

Art. 24 - Nomina del responsabile del trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario, ove sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche *"Regolamento UE"*), per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche *"Normativa in tema di trattamento dei dati personali"*) e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di



Istituto Nazionale di Statistica

controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

3. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente Contratto.
4. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.
5. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio *"Responsabile della protezione dei dati"*, qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidatario /Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
6. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
7. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
8. Nel caso in cui l'Affidatario agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Art. 25 - Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.



Istituto Nazionale di Statistica

Art. 26 - Forma del Contratto e oneri fiscali

1. Il Contratto è stipulato in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 1 del Codice, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'amministrazione digitale"*.
2. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri relativi alla stipula del Contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.
3. Il valore dell'imposta di bollo relativo alla stipulazione del presente Contratto, dovuto dall'Affidatario, ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice, è determinato sulla base della tabella A annessa all'Allegato I.4 del Codice. Le modalità telematiche di versamento sono individuate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Letto, approvato e sottoscritto
per l'Affidatario

per l'ISTAT
Direttore DCAP
Roberta Piagneri

.....*

.....*

*) Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'amministrazione digitale"*

Il sottoscritto Enzo Antonio Paolo Oliviero Frasio, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 2 - Oggetto, Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto, Direttore ISTAT dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di progetto della Società - Strutture tecniche ISTAT preposte all'indagine, Art. 4 - Durata e modifiche del Contratto in corso di esecuzione, Art. 5 - Importo contrattuale, revisione prezzi e anticipazione del prezzo, Art. 6 - Fatturazione e pagamenti, Art. 7 - Modalità e luogo di esecuzione della prestazione e ulteriori specifiche tecniche, Art. 8 - Subappalto, Art. 9 - CCNL, - Art. 10 - Personale impiegato dall'Affidatario, Art. 11 - Tutele lavoristiche, Art. 12 - Garanzia definitiva, Art. 13 - Penali, Art. 14 - Risoluzione, Art. 15 - Recesso, Art. 16 - Forza maggiore, Art. 19 - Divieto di cessione del Contratto o cessione del credito, Art. 20 - Brevetti, diritti d'autore e manleva, Art. 21 - Responsabilità, Art. 22 - Obblighi di riservatezza, Art. 23 - Trattamento dei dati personali, Art. 24 Nomina del responsabile del trattamento dei dati personali [ove applicabile], Art. 25 - Foro di competenza, Art. 26 - Forma del Contratto e oneri fiscali

Letto, approvato e sottoscritto
per l'Affidatario

.....



Milano 19 Marzo 2025

Spett. ISTAT
Via Cesare Balbo 16
00184 Roma

Alla cortese attenzione del DIPS

Proposta fornitura servizi NielsenIQ per il biennio 2025-2026 a Istat

Capitale Sociale €125.200 interamente versato
Registro Imprese Milano n. 11904200158
11904200158

NielsenIQ Italy S.r.l. con socio unico
Via Tortona, 33
20141 Milano - Italy
Trib. Milano/R.E.A. Milano n.1507658 – P.IVA
www.niq.com

Società soggetta a direzione, coordinamento e controllo da parte di The Nielsen Company (Europe) Sàrl, Avenue des Morgines
12, 1213 Petit-Lancy, Ginevra, Svizzera

Premessa

Premessa La presente proposta ha validità per gli anni 2025 e 2026.
Il presente documento descrive:

- Le caratteristiche dei servizi forniti;
- Le modalità di rilascio delle informazioni;
- L'investimento richiesto.

La presente proposta prevede la fornitura dei seguenti servizi:

**Servizi
previsti dal
presente
contratto** Scanner data e Dizionario Indicod-ECR per gli anni 2025 e 2026 con
conferma del campione dei negozi attualmente in essere;
Dati sulla Distribuzione Commerciale italiana e da Panel Consumer per gli
anni 2025 e 2026;
Guida NielsenIQ Largo Consumo per gli anni 2025 e 2026.

Segue: Descrizione dei Servizi

**Scanner
data e
Dizionario
Indicod-
ECR per
gli anni
2025 e
2026**

Si propone, per le Insegne della GDO coinvolte nel progetto e che hanno già dato autorizzazione scritta, la fornitura di informazioni su file in formato "txt" o "csv", con dettaglio settimanale, di venduto a valore e in confezioni (così da poterne ricavare il dato del prezzo) per singolo negozio e per tutte le referenze (EAN code) grocery dell'albero ECR, secondo le seguenti specifiche:

**Scanner
data con
dettaglio
settimanal
e**

- 1) I dati faranno riferimento ad una selezione di negozi tra quelli che NielsenIQ riceve ed elabora per conto delle catene interessate, al fine di consentire un calcolo e un confronto dei prezzi su settimane corrispondenti.
- 2) Le catene individuate, per le quali si procederà alla fornitura delle informazioni per i negozi di cui si ha disponibilità dei dati scanner, sono:
 - a) Coop Italia
 - b) Conad
 - c) Selex Commerciale (comprensivo del Gruppo Sun)
 - d) Esselunga
 - e) Gruppo Carrefour Italia
 - f) Iper
 - g) Gruppo VèGè
 - h) Agorà Network Scarl
 - i) Gruppo Pam Panorama
 - j) Aspiag
 - k) Bennet Spa
 - l) Sigma
 - m) CRAI
 - n) Despar Servizi
 - o) Acqua & Sapone
 - p) Gruppo Briò
 - q) Iges S.r.l.
 - r) Eurospin
 - s) MD S.p.A.
 - t) Penny

Nel corso degli ultimi anni è stato attuato un ulteriore ampliamento del campione di negozi rispetto a quello del 2019 e delle Insegne coinvolte; si intende quindi riconfermare la base campionaria anche per gli anni 2025 e 2026 con eventuali aggiustamenti del campione nell'ordine del 5%.

**Scanner
data con
dettaglio
settimanal
e**

3) I negozi, per i quali si procederà alla fornitura delle informazioni come sopra specificato, sono nell'anno 2024 circa 4.500 (fatte salve chiusure o mancati invii o cessazione degli invii da parte delle Insegne stesse ed estensione del campione per il prossimo biennio nell'ordine del 5% dei negozi), come da specifiche ricevute da ISTAT e per le settimane come sotto specificate:

- a) Prima settimana piena del mese
- b) Seconda settimana piena del mese
- c) Terza settimana piena del mese

Il rilascio, per le settimane sopra indicate, avverrà per tutto l'anno 2025 e per tutto l'anno 2026.

Per i nuovi negozi del campione che vanno in sostituzione di altri precedentemente esistenti o in aggiunta al campione attuale si procederà con il recupero e l'invio del dato storico relativamente alle settimane del mese di dicembre dell'anno precedente.

Dizionario Indicod- ECR

Al fine di poter effettuare il collegamento tra gli EAN-code e la classificazione COICOP, sarà inoltre fornito ad ISTAT, con aggiornamenti mensili, il dizionario NielsenIQ che classifica gli EAN-code all'interno dell'albero delle categorie Indicod-ECR. Le variabili che saranno fornite per ciascun codice EAN sono le seguenti:

- a. EAN
- b. Area_ECR1
- c. Comparto_ECR2
- d. Famiglia_ECR3
- e. Mercato_ECR4
- f. Descrizione prodotto
- g. Marca
- h. Formato
- i. Numero di pezzi

Modalità di rilascio e riservatezza dei dati

Le informazioni saranno rilasciate su file in formato "csv".

Le informazioni che verranno rilasciate da NielsenIQ a ISTAT rimarranno di proprietà di NielsenIQ che è la sola esclusiva titolare delle stesse conservandone tutti i diritti di proprietà intellettuale.

NielsenIQ concede a ISTAT in licenza non esclusiva e per solo uso interno il materiale ed i dati elencati nella proposta.

ISTAT non può divulgare tale materiale e informazioni a terze parti e non ne può disporre in alcun modo che risulti pregiudizievole o concorrenziale con attività, prodotti o servizi di NielsenIQ. ISTAT si impegna a utilizzare i dati che saranno forniti esclusivamente per fini statistici e a non utilizzare gli stessi materiali per finalità diverse da quelle previste dal presente progetto.

ISTAT si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a NielsenIQ eventuali cambiamenti intervenuti nelle autorizzazioni che le Insegne forniscono ad ISTAT per l'utilizzo dei propri dati al seguente indirizzo di PEC: thenielsencompanyitaly@open.legalmail.it

Per le finalità del progetto e del responsabile del trattamento statistico dei dati che saranno forniti, si fa riferimento a quanto descritto nel Programma Statistico Nazionale in vigore.

Dati sulla Distribuzione Commerciale Italiana e da Panel Consumer per il 2025 e per il 2026

Dati sulla Distribuzione Commerciale Italiana

Si propone la fornitura di informazioni sull'andamento a totale Italia del venduto a valore (prezzi correnti) ed a volume (quantità convertite) relativamente alle tipologie monitorate dal panel NielsenIQ ed alle merceologie rilevate (prodotti appartenenti al largo consumo confezionato)

Più precisamente:

Tipologie

Le tipologie rappresentate sono le seguenti:

Supermercati +Ipermercati (comprensivi della Sardegna)

Liberi Servizi (comprensivi della Sardegna)

Discount (comprensivi della Sardegna)

Specialisti Drug (comprensivi della Sardegna)

Categorie merceologiche

NielsenIQ rileva sul proprio panel le merceologie appartenenti al Grocery, ossia i prodotti alimentari (prodotti confezionati, bevande, liquori, surgelati, salumi e formaggi), per la cura della persona e della casa. Le rivisitazioni periodicamente effettuate per il Servizio Retail hanno ampliato il numero delle categorie merceologiche disponibili rispetto ai rilasci precedentemente effettuati.

Periodi

Verranno fornite informazioni relative agli anni terminanti a dicembre 2024 e a dicembre 2025 in modo da consentire una lettura in trend con i precedenti rilasci effettuati.

Disaggregazione territoriale

Il totale Italia, costituito dalla somma delle tipologie riportate al punto 1, verrà disaggregato in 4 ripartizioni geografiche (la Sardegna è contenuta in Area 3), mentre il totale Super+Iper verrà ripartito per tutte le regioni amministrative con estensione del servizio al dettaglio per le 86 Province attualmente rilasciabili.

Approfondimenti specifici per le aree merceologiche da banca dati Total Store
Per le merceologie sia peso imposto che a peso variabile, i dati faranno riferimento al totale canali monitorati.

Prevediamo quindi il seguente approfondimento: a livello di canale Iper+Super, relativamente agli anni 2024 e 2025 il rilascio delle informazioni di vendite a valore per tutte le categorie, Fresco a peso Variabile e No Food comprese, attualmente disponibili.

Informazioni da Panel Consumer

Approfondimenti specifici per alcune aree merceologiche da Panel Consumer

Analisi della stagionalità da Panel Consumer per tutte le principali merceologie del comparto frutta e verdura. Le informazioni rilasciate faranno riferimento agli acquisti e agli acquirenti con dettaglio quadrisettimanale per gli ultimi 3 anni. E' previsto un rilascio nel corso dell'anno 2025 e un rilascio nel corso del 2026.

Guida NielsenIQ Largo Consumo 2025 e 2026

Guida NielsenIQ Largo Consumo 2025 e 2026

La GNLC è un database contenente informazioni puntuali su tutti i punti di vendita della Distribuzione Moderna italiana, aggiornato continuativamente e rilasciato semestralmente con le edizioni di Gennaio (rilasciata a Marzo) e Luglio (rilasciata a Settembre).

In GNLC sono rappresentati il 100% degli Ipermercati (superficie di vendita maggiore o uguale a 2500 mq), Supermercati (superficie di vendita compresa fra 400 e 2499 mq), Liberi Servizi (superficie di vendita compresa fra 100 e 399 mq) e Discount. Le informazioni saranno integrate con la Guida NielsenIQ Specialisti Drug.

Le informazioni presenti vengono raccolte attraverso visite effettuate presso tutti i Pdv e vengono validate attraverso una collaborazione stretta con le Catene del Trade, che forniscono liste relative ai propri Pdv.

Inoltre, sempre attraverso una collaborazione con il Trade, che fornisce i dati puntuali di venduto per un totale di oltre 15.000 Pdv, è stato costruito un modello statistico per stimare le potenzialità di ogni negozio, sia sul Totale Fatturato per Negozio che sugli aggregati che lo compongono: Non Food, Fresco a Peso Variabile e Largo Consumo Confezionato (quest'ultimo a sua volta dettagliato per i principali comparti come ad es. Alimentare confezionato, Bevande, Cura Casa, Cura Persona, ...).

Il potenziale viene espresso in millesimi e rappresenta l'incidenza del negozio sul Giro d'Affari NielsenIQ (GAN), che è costituito dalle vendite in Italia che passano attraverso la Distribuzione Moderna.

Modalità di rilascio

Modalità di rilascio

- 1) Scanner data e Dizionario Indicod-ECR per gli anni 2025 e 2026 (il rilascio previsto è indicato nella descrizione del servizio);
 - 2) Dati sulla Distribuzione Commerciale italiana e da Panel Consumer; rilascio su file excel entro ottobre di ciascuno dei due anni o su vostra richiesta;
 - 3) Guida NielsenIQ Largo Consumo 2025 e 2026: le informazioni relative saranno rilasciate su file in formato Excel entro il mese di marzo ed entro il mese di settembre di ciascuno dei due anni.
-

Investimenti

Investimenti

Sulla base delle specifiche sopra descritte, l'investimento economico in caso di conferma di acquisto di tutti i servizi contenuti nella presente proposta, per ciascuno dei 2 anni, è il seguente:

1) Scanner data e Dizionario Indicod-ECR:

Euro 126.000,00+IVA anziché Euro 170.200,00+IVA (in aggiunta allo scontistica prevista, per l'anno in corso non verranno quotati gli aggiornamenti mensili del Dizionario Indicod-ECR);

2) Dati sulla Distribuzione Commerciale italiana:
Euro 29.800,00+IVA (anziché 37.200,00+IVA);

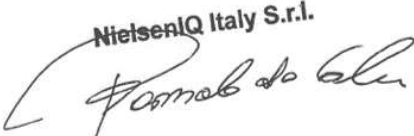
3) Guida NielsenIQ Largo Consumo (edizione di Gennaio e Settembre): Euro 28.000,00+IVA (anziché 34.450,00+IVA).

L'investimento annuo sia per il 2025 che per il 2026 sarà pertanto pari a Euro 183.800,00+IVA.

L'investimento complessivo per la fornitura dei due anni (2025 e 2026) è quindi pari a complessivi Euro 367.600,00+IVA.

La presente offerta ha validità fino al 30 aprile 2025.

Accettazione

NielsenIQ Italy S.r.l.	ISTAT
Nome: Romolo de Camillis	Nome:
Funzione: Legale Rappresentante	Funzione:
Data: 19/03/2025	Data:
Firma:  NielsenIQ Italy S.r.l.	Firma e Timbro:

Descrizione dell'iniziativa

Nell'ambito delle attività di rilevazione ed elaborazione degli indici mensili dei prezzi al consumo, si ha necessità di acquisire informazioni statistiche tramite l'uso degli scanner data provenienti dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) del commercio al dettaglio (Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio, Discount, Specialist Drug), relativamente ai prodotti grocery (beni alimentari confezionati, beni per la cura della casa e della persona).

La rilevazione dei prezzi al consumo tramite l'utilizzo degli scanner data è prevista nel PSN 2020-2022 , aggiornamento 2022 (codice IST – 02657).

Tali informazioni sono utilizzate per il calcolo del sistema di ponderazione degli indici dei prezzi al consumo, per la produzione del calcolo degli indici dei prezzi al consumo, degli indici delle parità di potere di acquisto internazionale e per la produzione degli indici spaziali regionali.

Oggetto del servizio

Acquisizione di basi dati provenienti dalle casse della Grande distribuzione organizzata (GDO), previa autorizzazione all'utilizzo dei dati da parte delle più importanti catene della GDO. I dati scanner di cui si necessita sono dati settimanali riferiti al fatturato e alla quantità, distinti per singolo punto vendita, relativi alle 5 tipologie distributive (Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio, Discount, Specialist Drug) di importanti gruppi della GDO per tutte le 107 province e per codice a barre (GTINs), che identificano univocamente i prodotti sull'intero territorio nazionale.

Inoltre per poter effettuare il collegamento tra i codici a barre (GTINs), che identificano ciascuna informazione proveniente da scanner e la classificazione ECOICOP (European Classification of Individual Consumption by Purpose), è necessaria l'acquisizione del dizionario che decodifica e classifica i codici a barre

all'interno dell'albero delle categorie Indicod ECR per gli anni 2025 e 2026. Infine si richiedono i dati sulla Distribuzione Commerciale italiana (informazioni sull'andamento delle vendite totali in Italia in termini di fatturato e di quantità) e un database contenente informazioni puntuali su tutti i punti di vendita della Distribuzione Moderna italiana.

Costi attesi

Il valore indicativo massimo stimato per il servizio è di € 367.600,00 al netto di Iva.

Durata del servizio

La durata decorrerà dalla data di avvio del servizio che dovrà includere la fornitura di dati dal 1 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2026.

Specifiche tecniche della base dati

La fornitura dovrà comprendere informazioni su file in formato "csv", con dettaglio settimanale, di venduto a valore e in confezioni (così da poterne ricavare il dato del prezzo) per singolo negozio e per tutte le referenze (GTINs) grocery dell'albero ECR, secondo le seguenti specifiche:

- 1) I dati dovranno far riferimento a negozi che la Società, una volta risultata aggiudicataria a seguito della conclusione della procedura di consultazione pubblica, riceve ed elabora per conto delle catene interessate, al fine di consentire un calcolo e un confronto dei prezzi su settimane corrispondenti.
- 2) I negozi, per i quali si procederà alla fornitura delle informazioni come sopra specificato dovranno essere circa 4.500 appartenenti a circa 20 diverse catene della GDO e per le prime tre settimane di ciascun mese.
- 3) Il rilascio dei dati dovrà avvenire con cadenza settimanale entro il nono giorno successivo alla settimana di rilevazione.

Con riferimento al dizionario, da inviare con aggiornamento mensile, si necessita delle seguenti variabili: GTIN, Descrizione del prodotto, Marca, Formato, Numero di pezzi nella confezione e i quattro livelli della classificazione ECR (Area, Comparto, Famiglia, Mercato).

Per i dati sulla Distribuzione Commerciale italiana si chiede la fornitura di informazioni sull'andamento delle vendite totali in Italia in termini di fatturato e di quantità, relativamente a Supermercati, Ipermercati, Liberi Servizi, Discount, Traditional Grocery e Specialisti Drug e ai prodotti appartenenti al largo consumo confezionato.

I dati sulla Distribuzione Commerciale italiana per gli anni 2025 e 2026 devono essere rilasciati su file excel.

Il database contenente informazioni puntuali su tutti i punti di vendita della Distribuzione Moderna italiana, deve essere rilasciato semestralmente su file excel.

Il Rup

Alessandro Brunetti

Firmato digitalmente da: Alessandro Brunetti

Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588

Data: 17/07/2024 12:07:21



Milano, 10/03/2025

Spettabile
Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT
Via Cesare Balbo 16
00184 ROMA

Trattativa diretta n. 4932352

Tracciabilità dei flussi finanziari
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi Del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136/2010

Servizio di acquisizione di basi dati per il 2025-2026 nell'ambito delle attività connesse alla "Rilevazione dei prezzi al consumo tramite acquisizione degli scanner data" per la durata di 24 mesi - CIG B30270ED1D

Il sottoscritto Enzo Antonio Paolo Oliviero Frasio, nato a Milano il 24/08/1978, residente a Lainate (MI) - via Umbria 12, Codice fiscale FRSNNT78M24F205P, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società NielsenIQ Italy S.r.l., con sede legale in via Tortona, 33 - 20144 Milano, P.IVA/C.F. 11904200158, PEC thenielsencompanyitaly@open.legalmail.it

a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo,

DICHIARA

- che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti stipulati con l'ISTAT sono:

Estremi identificativi

ISTITUTO: Citibank N.A.

AGENZIA: Milan Branch - Via dei Mercanti, 12 - 20121 Milano

C/C: 0117890015

IBAN: IT10L0356601600000117890015

Generalità persone delegate ad operare

- Elena Camurati, nata a Torino il 20/10/1971, residente in Via Alberto da Giussano, 24 - 20145 Milano (MI) - C.F. CMRLNE71R60L219B
- Chiara Bonfanti, nata a Vigevano (PV) il 25/05/1989, residente in Via Ferraris, 7 - 20081 Abbiategrasso (MI) - C.F. BNFCHR89E65L872E
- che l'Operatore Economico utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche i conti correnti dedicati sopraindicati, comprese le transazioni verso i propri contraenti;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti inserirà, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo;
- che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 legge n. 136/2010;
- che provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Milano, 10/03/2025

NielsenIQ Italy S.r.l.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
e Legale Rappresentante
Enzo Antonio Paolo Oliviero Frasio



Milano, 10/03/2025

Spettabile
Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT
Via Cesare Balbo 16
00184 ROMA

PATTO DI INTEGRITA'

Trattativa diretta n. 4932352

Servizio di acquisizione di basi dati per il 2025-2026 nell'ambito delle attività connesse alla "Rilevazione dei prezzi al consumo tramite acquisizione degli scanner data" per la durata di 24 mesi - CIG B30270ED1D

tra
l'Istituto Nazionale di Statistica
e

la Società NielsenIQ Italy S.r.l. (di seguito denominata Società), con sede legale in Milano, via Tortona n. 33, codice fiscale/P.IVA 11904200158, rappresentata da Enzo Antonio Paolo Oliviero Frasio, nato a Milano il 24/08/1978, residente a Lainate (MI) - via Umbria 12, Codice fiscale FRSNNT78M24F205P, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione emanato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii;
- il P.T.P.C 2014-2016 dell'Istituto Nazionale di Statistica, adottato in data 10 settembre 2014 e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

Capitale Sociale €125.200 i.v.
Registro Imprese Milano n. 11904200158
Trib. Milano/R.E.A. Milano n.1507658 – P.IVA 11904200158

NielsenIQ Italy S.r.l. con socio unico
Via Tortona, 33
20144 Milano

Società soggetta a direzione, coordinamento e controllo da parte di The Nielsen Company (Europe) S.à.r.l., Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy, Ginevra, Svizzera.

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- a informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Articolo 2

La Società, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

Articolo 3

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce e in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzio raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Articolo 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione e esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Milano, 10/03/2025

NielsenIQ Italy S.r.l.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
e Legale Rappresentante
Enzo Antonio Paolo Oliviero Frasio